



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 167/21**

Lussemburgo, 30 settembre 2021

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-483/20  
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unità del nucleo  
familiare – Protezione già accordata)

**Secondo l'avvocato generale Pikamäe, il diritto dell'Unione osta a che uno Stato membro dichiari automaticamente inammissibile una domanda di protezione internazionale nel caso in cui il suo autore sia già beneficiario dello status di rifugiato concesso in un altro Stato membro**

*Il diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, valutato in correlazione con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, può giustificare l'ammissibilità e l'esame nel merito di una siffatta domanda*

Dopo aver ottenuto lo status di rifugiato in Austria, un cittadino siriano si è recato in Belgio per raggiungere le sue due figlie, una delle quali minorenni, detentrici dello status di protezione sussidiaria, e ha ivi presentato una nuova domanda di protezione internazionale. Quest'ultima è stata dichiarata inammissibile alla luce del previo riconoscimento dello status di rifugiato nel primo Stato membro, e ciò in forza della normativa belga risultante dal recepimento della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale <sup>1</sup>.

Tale decisione di rigetto, senza esame nel merito della domanda, è stata impugnata dal suddetto cittadino siriano dinanzi ai giudici belgi, ossia dinanzi al Conseil du contentieux des étrangers (Consiglio per il contenzioso degli stranieri, Belgio) e, successivamente, dinanzi al Conseil d'État (Consiglio di Stato, Belgio), autore della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte.

Il Conseil d'État (Consiglio di Stato) chiede, in sostanza, alla Corte di chiarire se le disposizioni della direttiva 2013/32 e della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta <sup>2</sup>, lette alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta») <sup>3</sup>, ostino, in una situazione come quella del cittadino siriano di cui trattasi, a una normativa nazionale che consente di dichiarare inammissibile una domanda di protezione internazionale per il motivo che quest'ultima è già stata concessa da un altro Stato membro.

Nelle sue conclusioni presentate in data odierna, l'avvocato generale Priit Pikamäe ritiene che il diritto dell'Unione osti a che uno Stato membro possa concludere per l'inammissibilità di una domanda di concessione dello status di rifugiato con la motivazione che al richiedente è già stato attribuito un siffatto status da un altro Stato membro, qualora detto richiedente corra un rischio serio di subire, in caso di rinvio in questo altro Stato membro, un trattamento incompatibile con il diritto al rispetto della vita familiare, previsto all'articolo 7 della Carta, in combinato disposto con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, sancito dal suo articolo 24 e da tutti gli strumenti giuridici che compongono il sistema europeo comune di asilo.

Di conseguenza, spetta allo Stato membro cui sia stata rivolta una nuova domanda di protezione internazionale valutare se si configuri effettivamente un rischio del genere, offrendo, anzitutto, al

<sup>1</sup> GU 2013, L 180, pag. 60.

<sup>2</sup> GU 2011, L 337, pag. 9.

<sup>3</sup> Articoli 7, 18 e 24 della Carta.

richiedente l'opportunità di presentare, nel corso del colloquio personale sull'ammissibilità della domanda, tutti gli elementi, in particolare di natura personale, idonei a confermarne l'esistenza.

Per quanto riguarda, poi, la determinazione del rischio serio di violazione di tale diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, valutato in correlazione con l'obbligo di prendere in considerazione l'interesse superiore del minore, essa implica di tenere conto di due elementi: lo status giuridico del richiedente protezione internazionale nello Stato membro in cui egli risiede insieme al familiare beneficiario di detta protezione, da un lato, e la natura dei rapporti intrattenuti dall'interessato con quest'ultimo, dall'altro.

Ove l'interessato non detenga un titolo che gli garantisca la sicurezza e la stabilità della sua residenza nello Stato membro ospitante e, di conseguenza, l'unità del nucleo familiare, l'autorità nazionale competente deve valutare la situazione familiare di cui trattasi alla luce di tutti gli elementi rilevanti del caso di specie, i quali includono, segnatamente, l'età del minore, la sua situazione nel paese in questione e il grado di dipendenza del medesimo nei confronti del genitore, tenendo conto del suo sviluppo fisico ed emotivo e dell'intensità della sua relazione affettiva con il genitore, essendo tutto ciò idoneo a configurare il rischio che la separazione da quest'ultimo comporterebbe per il rapporto genitori/figlio e per l'equilibrio di tale minore.

L'avvocato generale indica che, nel caso in cui uno Stato membro dovesse trovarsi di fronte a una situazione che gli impedisce di avvalersi della facoltà di concludere per l'inammissibilità di una nuova domanda di protezione internazionale in ragione del fatto che si configura un rischio serio di violazione del diritto fondamentale al rispetto della vita familiare, l'autorità nazionale competente deve esaminare nel merito detta domanda al fine di verificare la compresenza delle condizioni di attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di una protezione del genere.

Egli precisa che una domanda di protezione internazionale basata sul solo fondamento della necessaria unità familiare, nello Stato membro ospitante, con il beneficiario di una siffatta protezione, indipendentemente da qualsivoglia allegazione di un rischio di persecuzione o di minacce gravi concernenti l'autore della domanda, non può essere accolta. Egli ricorda altresì che il diritto dell'Unione non prevede il riconoscimento automatico, a titolo derivato, dello status di rifugiato a favore di un familiare del beneficiario della protezione internazionale.

---

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Sofia Riesino 📞 (+352) 4303 2088